

REGOLAMENTO (CE) N. 2871/94 DELLA COMMISSIONE
del 25 novembre 1994
che fissa i prelievi all'importazione per le carni bovine congelate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1884/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 8,
considerando che i prelievi applicabili all'importazione per le carni bovine congelate sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1952/94 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2591/94⁽⁴⁾;
considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 1952/94 ai dati ed alle quotazioni di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare

i prelievi conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione per le carni bovine congelate sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 dicembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 27.

⁽³⁾ GU n. L 198 del 30. 7. 1994, pag. 74.

⁽⁴⁾ GU n. L 274 del 26. 10. 1994, pag. 7.

ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 25 novembre 1994, che fissa i prelievi
all'importazione per le carni bovine congelate ⁽¹⁾ ⁽²⁾**

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo
	— Peso netto —
0202 10 00	148,417 ⁽³⁾
0202 20 10	148,417 ⁽³⁾
0202 20 30	118,733 ⁽³⁾
0202 20 50	185,521 ⁽³⁾
0202 20 90	222,625 ⁽³⁾
0202 30 10	185,521 ⁽³⁾
0202 30 50	185,521 ⁽³⁾
0202 30 90	255,277 ⁽³⁾ ⁽⁴⁾
0206 29 91	255,277 ⁽⁴⁾

⁽¹⁾ In conformità del regolamento (CEE) n. 715/90, modificato, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽²⁾ I prodotti originari del PTOM sono esenti da prelievo all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991.

⁽³⁾ I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi conclusi tra la Polonia, l'Ungheria e la Comunità e degli accordi intermedi tra le Repubbliche ceca e slovacca, la Bulgaria, la Romania e la Comunità, e per i quali viene presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nel regolamento (CE) n. 1390/94 o (CE) n. 1389/94 della Commissione, sono soggetti ai prelievi di cui ai suddetti regolamenti.

⁽⁴⁾ Per i prodotti di questi codici, importati nel quadro dei regolamenti (CE) n. 129/94, (CE) n. 774/94, (CE) n. 775/94 del Consiglio e (CE) n. 212/94, (CE) n. 957/94 e (CE) n. 1001/94 della Commissione, il prelievo applicabile è limitato conformemente agli stessi regolamenti.